



*Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti*

OSSERVATORIO NAZIONALE

SULLE POLITICHE DEL
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
(Art.1 comma 300 L.244/2007)



Allegato 2

Conferenza Unificata 5 agosto 2014



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*
CONFERENZA UNIFICATA

Intesa, ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2013 "Definizione dei criteri e delle modalità con cui ripartire il Fondo nazionale per il concorso dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle Regioni a statuto ordinario", sulla Tabella recante l'adeguamento delle percentuali di ripartizione delle risorse del Fondo.

Rep. Atti n. 96/00 del 5 agosto 2014

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nell'odierna Seduta del 5 agosto

VISTO l'art. 16-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni con legge 7 agosto 2012 n. 135, il quale, al comma 1 istituisce, a decorrere dall'anno 2013 il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle Regioni a Statuto ordinario;

VISTO il comma 3 del citato articolo 16-bis, che prevede che i criteri e le modalità con cui ripartire e trasferire alle Regioni a Statuto ordinario le risorse del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi d'intesa con la Conferenza unificata;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2013, recante "Definizione dei criteri e delle modalità con cui ripartire il Fondo nazionale per il concorso dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario", esaminato dalla Conferenza Unificata nella Seduta del 7 febbraio 2013, che reca nella Tabella 1 ad esso allegata le percentuali di riparto base;

VISTO l'articolo 4 del D.P.C.M. 11 marzo 2013 sopra indicato che dispone che, in fase di prima applicazione, le percentuali contenute nella Tabella 1 sopra citata, per i soli anni 2014 e 2015, sono adeguate annualmente su proposta della Conferenza delle Regioni e Province autonome, previa intesa in sede di Conferenza Unificata;

VISTI gli esiti dell'odierna Seduta, nel corso della quale le Regioni hanno consegnato la nuova Tabella contenente l'aggiornamento delle percentuali di riparto delle risorse del Fondo citato che, allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante (All.1), affinché tale Tabella sostituisca quella allegata allo schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze di ripartizione, per l'esercizio 2014, delle risorse del



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*
CONFERENZA UNIFICATA

Fondo, trasmesso con nota dell'8 luglio 2014 prot. CSR2733 P-4.23.2.13, per l'acquisizione del parere della Conferenza nell'odierna Seduta;


CONSIDERATO che le Regioni, nel sottolineare che la Tabella di ripartizione consegnata non cambia i saldi complessivi e assicura l'invarianza della spesa, hanno ribadito che rimangono da recuperare, sul Fondo in esame, dieci milioni che sono stati decurtati per l'anno 2014;

CONSIDERATO che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dell'economia e delle finanze hanno espresso l'avviso favorevole all'aggiornamento delle percentuali di riparto indicate nella citata Tabella

SANCISCE INTESA

ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2013 "Definizione dei criteri e delle modalità con cui ripartire il Fondo nazionale per il concorso dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle Regioni a statuto ordinario", sulla Tabella recante l'adeguamento delle percentuali di ripartizione delle risorse del Fondo.

Il Segretario
Antonio Narddeo



Il Presidente
Maria Carmela Lanzetta

**CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME**
14/102/CUFS/C4CONSEGNIATO NELLA SEDUTA
DEL 5-8-2014**INTESA SU CRITERI DI RIPARTO ANNUALITA' 2014 DEL FONDO NAZIONALE PER
IL CONCORSO FINANZIARIO DELLO STATO AGLI ONERI DEL TRASPORTO
PUBBLICO LOCALE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 4, COMMA 2, DEL DECRETO DEL
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 MARZO 2013**

La Conferenza delle Regioni esprime l'intesa sulla seguente tabella di riparto del fondo nazionale trasporti:

TABELLA DI RIPARTO

	% DI RIPARTO	RIPARTO
ABRUZZO	2,69%	132.178.280,29
BASILICATA	1,55%	75.975.569,22
CALABRIA	4,28%	210.655.771,79
CAMPANIA	11,07%	544.521.870,08
EMILIA ROMAGNA	7,38%	362.669.442,52
LAZIO	11,67%	573.770.716,84
LIGURIA	4,08%	200.698.965,64
LOMBARDIA	17,36%	853.694.597,62
MARCHE	2,17%	106.884.990,04
MOLISE	0,71%	34.843.556,06
PIEMONTE	9,83%	483.148.203,23
PUGLIA	8,09%	397.859.128,80
TOSCANA	8,83%	434.217.575,05
UMBRIA	2,03%	99.646.086,30
VENETO	8,27%	406.625.591,51

4.917.390.345,00

Roma, 5 agosto 2014



*Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti*

OSSERVATORIO NAZIONALE

SULLE POLITICHE DEL
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
(Art.1 comma 300 L.244/2007)



Allegato 3

Articolo 16 bis D.L. 6 luglio 2012 n. 95

DECRETO-LEGGE 6 luglio 2012, n. 95

Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini **((nonche' misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario))**. (12G0117)

Vigente al: 17-11-2013

Titolo IV
Razionalizzazione e riduzione della spesa degli enti territoriali

Art. 16-bis.

((Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale).))

((1. A decorrere dall'anno 2013 e' istituito il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato, agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario. Il Fondo e' alimentato da una compartecipazione al gettito derivante dalle accise sul gasolio per autotrazione e sulla benzina. L'aliquota di compartecipazione e' applicata alla previsione annuale del predetto gettito, iscritta nel pertinente capitolo dello stato di previsione dell'entrata, ed e' stabilita, entro il 31 gennaio 2013, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, in misura tale da assicurare, per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e a decorrere dal 2015, l'equivalenza delle risorse del Fondo stesso al risultato della somma, per ciascuno dei suddetti anni, delle seguenti risorse:

a) 465 milioni di euro per l'anno 2013, 443 milioni di euro per l'anno 2014, 507 milioni di euro annui a decorrere dal 2015;

b) risorse derivanti dalla compartecipazione al gettito dell'accisa sul gasolio per autotrazione e dell'accisa sulla benzina, per l'anno 2011, di cui agli articoli 1, commi da 295 a 299, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e 3, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, al netto della quota di accisa sulla benzina destinata al finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale;

c) risorse derivanti dallo stanziamento iscritto nel fondo di cui all'articolo 21, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, ivi comprese quelle di cui all'articolo 30, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 sono abrogati:

a) il comma 12 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

b) i commi da 295 a 299 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni;

c) il comma 3 dell'articolo 21 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive: modificazioni;

d) il comma 3 dell'articolo 30 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

3. Ferme restando le funzioni attribuite ai sensi della legislazione vigente all'Autorita' di regolazione dei trasporti, di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, entro il 31 gennaio 2013, sono definiti i criteri e le modalita' con cui ripartire e trasferire alle regioni a statuto ordinario le risorse del Fondo di cui al comma 1. I criteri sono definiti, in particolare, tenendo conto del rapporto tra ricavi da traffico e costi dei servizi previsto dalla normativa nazionale vigente in materia di servizi di trasporto pubblico locale e di servizi ferroviari regionali, salvaguardando le esigenze della mobilita' nei territori anche con differenziazione dei servizi, e sono finalizzati a incentivare le regioni e gli enti locali a razionalizzare e rendere efficiente la programmazione e la gestione dei servizi medesimi mediante:

- a) un'offerta di servizio piu' idonea, piu' efficiente ed economica per il soddisfacimento della domanda di trasporto pubblico;
- b) il progressivo incremento del rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi;
- c) la progressiva riduzione dei servizi offerti in eccesso in relazione alla domanda e il corrispondente incremento qualitativo e quantitativo dei servizi a domanda elevata;
- d) la definizione di livelli occupazionali appropriati;
- e) la previsione di idonei strumenti di monitoraggio e di verifica.

4. Entro quattro mesi dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 3, le regioni a statuto ordinario, al fine di ottenere assegnazioni di contributi statali destinati a investimenti o a servizi in materia di trasporto pubblico locale e ferrovie regionali, procedono, in conformita' con quanto stabilito con il medesimo decreto di cui al comma 3, all'adozione di un piano di riprogrammazione dei servizi di trasporto pubblico locale e di trasporto ferroviario regionale, rimodulano i servizi a domanda debole e sostituiscono, entro centottanta giorni dalla predetta data, le modalita' di trasporto da ritenere diseconomiche, in relazione al mancato raggiungimento del rapporto tra ricavi da traffico e costi del servizio al netto dei costi dell'infrastruttura, previsto dall'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, con quelle piu' idonee a garantire il servizio nel rispetto dello stesso rapporto tra ricavi e costi. A seguito della riprogrammazione, rimodulazione e sostituzione di cui al presente comma, i contratti di servizio gia' stipulati da aziende di trasporto, anche ferroviario, con le singole regioni a statuto ordinario, sono oggetto di revisione.

5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, sentita la Conferenza unificata, entro il 30 giugno di ciascun anno, sono ripartite le risorse del Fondo di cui al comma 1, previo espletamento delle verifiche effettuate sugli effetti prodotti dal piano di riprogrammazione dei servizi, di cui al comma 4, nell'anno precedente. Per l'anno 2013 il riparto delle risorse e' effettuato sulla base dei criteri e delle modalita' previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 3, previa adozione del piano di riprogrammazione di cui al comma 4 da parte delle regioni a statuto ordinario.

6. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al comma 5, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata, e' ripartito a titolo di anticipazione tra le regioni a statuto ordinario il 60 per cento dello stanziamento del Fondo di cui al comma 1. Le risorse ripartite sono oggetto di

integrazione, di saldo o di compensazione con gli anni successivi a seguito dei risultati delle verifiche di cui al comma 3, lettera e), effettuate attraverso gli strumenti di monitoraggio. La relativa erogazione a favore delle regioni a statuto ordinario e' disposta con cadenza mensile.

7. A decorrere dal 1° gennaio 2013, le aziende di trasporto pubblico locale e le aziende esercenti servizi ferroviari di interesse regionale e locale trasmettono, per via telematica e con cadenza semestrale all'Osservatorio istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, i dati economici e trasportistici, che lo stesso Osservatorio provvede a richiedere con adeguate garanzie di tutela dei dati commerciali sensibili, utili a creare una banca di dati e un sistema informativo per la verifica dell'andamento del settore, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I dati devono essere certificati con le modalita' indicate con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno. I contributi pubblici e i corrispettivi dei contratti di servizio non possono essere erogati alle aziende di trasporto pubblico e ferroviario che non trasmettono tali dati secondo le modalita' indicate.

8. Le risorse di cui al comma 1 non possono essere destinate a finalita' diverse da quelle del finanziamento del trasporto pubblico locale, anche ferroviario. Ferme restando le funzioni attribuite ai sensi della legislazione vigente all'Autorita' di regolazione dei trasporti, di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, il monitoraggio sui costi e sulle modalita' complessive di erogazione del servizio in ciascuna regione e' svolto dall'Osservatorio di cui al comma 7 del presente articolo, in conformita' alle disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 3.

9. La regione non puo' avere completo accesso al Fondo di cui al comma 1 se non assicura l'equilibrio economico della gestione e l'appropriatezza della gestione stessa, secondo i criteri stabiliti con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono stabilite, per l'ipotesi di squilibrio economico:

a) le modalita' di redazione del piano di riprogrammazione dei servizi, anche con la previsione dell'eventuale nomina di commissari ad acta;

b) la decadenza dei direttori generali degli enti e delle societa' regionali che gestiscono il trasporto pubblico locale;

c) le verifiche sull'attuazione del piano e dei relativi programmi operativi, anche con l'eventuale nomina di commissari ad acta)).



*Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti*

OSSERVATORIO NAZIONALE

SULLE POLITICHE DEL
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

(Art.1 comma 300 L.244/2007)



Allegato 4

**Decreto interministeriale 16 novembre 2013
pubblicato sulla G.U.R.I. n. 50 del 1 marzo
2014**

*** ATTO COMPLETO ***

Page 1 of 3

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 16 novembre 2013

Modalita' di produzione dei dati inerenti i servizi di trasporto pubblico locale, anche ferroviario, che responsabilizzino i soggetti dichiaranti al fine di evitare dichiarazioni mendaci o informazioni false. (14A01532)

(GU n.50 del 1-3-2014)

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

e

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che istituisce, presso il Ministero dei trasporti, l'Osservatorio nazionale sulle politiche del trasporto pubblico locale;

Considerato che, ai sensi di detto comma 300, l'Osservatorio e' inteso ad assicurare la creazione di una banca dati e di un sistema informativo pubblico correlati a quelli regionali nonche' a garantire la verifica dell'andamento del settore e del completamento del processo di riforma;

Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante la delega al Governo in materia di federalismo fiscale in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione;

Visto l'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che ha previsto l'istituzione, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, di una banca dati unitaria in cui dovranno confluire i dati raccolti e le analisi effettuate dall'Osservatorio nonche' tutti gli elementi informativi necessari per dare attuazione e stabilita' al federalismo fiscale;

Visto il decreto interministeriale del 25 novembre 2011, n. 325, con il quale sono stati fissati la composizione, le modalita' di funzionamento ed i compiti dell'Osservatorio nazionale sulle politiche del trasporto pubblico locale, istituito dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, comma 300;

Considerato che l'articolo 16-bis del decreto-legge del 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come sostituito e modificato dall'articolo 1, comma 301, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilita' 2013) che, al capoverso 7, prevede che i dati economici e trasportistici che l'Osservatorio provvede a richiedere, con adeguate garanzie di tutela dei dati commerciali sensibili, devono essere certificati con «le

*** ATTO COMPLETO ***

Page 2 of 3

modalita' indicate con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro dell'interno»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322;

Visto il decreto ministeriale 21 ottobre 2004, n. 4746, registrato dalla Corte dei conti in data 15 novembre 2004;

Considerato che i dati richiesti dall'Osservatorio incidono in modo significativo sull'erogazione dei contributi pubblici alle aziende esercenti servizi di trasporto pubblico locale anche ferroviario;

Considerato pertanto la necessita' di prevedere modalita' di produzione dei dati inerenti i servizi di trasporto pubblico locale, anche ferroviario, che responsabilizzino i soggetti dichiaranti al fine di evitare dichiarazioni mendaci o informazioni false;

Decreta:

Art. 1

I dati trasportistici richiesti dall'Osservatorio alle imprese esercenti servizi di trasporto pubblico locale, anche ferroviario, ovvero alle imprese che gestiscono infrastrutture destinate a servizi di trasporto ad impianti fissi sono prodotti sotto forma di dichiarazione di atto sostitutivo di notorieta' dal legale rappresentante delle stesse imprese ovvero, ove possibile, da societa' di certificazione all'uopo dedicate.

Art. 2

I dati finanziari ed economici richiesti dall'Osservatorio ai soggetti di cui all'articolo 1 sono prodotti con le medesime modalita' di cui allo stesso articolo 1 e sono certificati anche dal collegio sindacale ove esistente o da societa' di certificazione all'uopo dedicate.

Art. 3

I dati finanziari, economici e trasportistici richiesti dall'Osservatorio e di competenza delle regioni e province autonome sono certificati dai responsabili degli uffici delle stesse competenti per settore e dall'organo di revisione economico-finanziario ove esistente.

Art. 4

I dati finanziari, economici e trasportistici richiesti dall'Osservatorio e di competenza degli enti locali sono certificati dal segretario dell'ente, dal responsabile competente per il servizio e dall'organo di revisione economico-finanziario.

Art. 5

I dati richiesti dall'Osservatorio agli Enti richiamati dagli articoli precedenti sono inseriti, in modalita' telematica, direttamente nel sistema informativo dell'osservatorio, previa autenticazione.

Roma, 16 novembre 2013

Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Lupi

*** ATTO COMPLETO ***

Page 3 of 3

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Saccomanni

Il Ministro dell'interno
Alfano

Registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 2013
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e del Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare
registro n. 13, foglio n. 391



*Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti*

OSSERVATORIO NAZIONALE

SULLE POLITICHE DEL
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
(Art.1 comma 300 L.244/2007)



Allegato 5

**D.M. Infrastrutture e Trasporti 12 Febbraio
2014 n. 44**

M. INF. GABINETTO.REG. DECRETI.R.0000044.12-02-2014

M. INF. GABINETTO
Uffici Diretta Collaborazione Ministro
UFFGAB
REG. DECRETI
Prot: 0000044-12/02/2014-
REGISTRAZIONE



*Il Ministro delle Infrastrutture
e dei Trasporti*

VISTA la Direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 luglio 2010 sul quadro generale per la diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti nel settore stradale e delle interfacce con altri modi di trasporto;

VISTO il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;

VISTO, in particolare, l'articolo 9, comma 8, del predetto decreto-legge, che stabilisce che, al fine di assicurare la massima diffusione di sistemi di trasporto intelligenti sul territorio nazionale (ITS), assicurandone l'efficienza, la razionalizzazione e l'economicità di impiego e in funzione del quadro normativo comunitario di riferimento, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri competenti per materia, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottate le direttive con cui vengono stabiliti i requisiti per la diffusione, la progettazione, la realizzazione degli ITS, per assicurare disponibilità di informazioni gratuite di base e l'aggiornamento delle informazioni infrastrutturali e dei dati di traffico, nonché le azioni per favorirne lo sviluppo sul territorio nazionale in modo coordinato, integrato e coerente con le politiche e le attività in essere a livello nazionale;

VISTO il decreto interministeriale 1 febbraio 2013, n. 39, con il quale il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha dato concreta attuazione al disposto normativo di cui al citato articolo 8, comma 9, del decreto legge 18 ottobre n. 179/2012, fornendo le direttive che costituiscono la base metodologica ed operativa per la definizione di un piano di azione nazionale in materia di sviluppo dei sistemi ITS;

VISTO il decreto interministeriale 12 dicembre 2013, n. 446, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 24 del 30 gennaio 2014, con il quale viene modificato il citato decreto n. 39/2013 e disposto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti adotti il Piano nazionale per lo sviluppo dei sistemi ITS e provveda alla conseguente comunicazione alla Commissione Europea;

ADOPTA

l'allegato Piano di azione nazionale sui sistemi intelligenti di trasporto (ITS), recante l'identificazione delle priorità in materia, l'individuazione delle tempistiche e degli strumenti di attuazione, nonché dei benefici attesi per il Paese e ne predisporre l'invio ai competenti uffici della Commissione Europea.

IL MINISTRO

g



*Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti*

OSSERVATORIO NAZIONALE

SULLE POLITICHE DEL
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
(Art.1 comma 300 L.244/2007)



Allegato 6

Piano di Azione Nazionale sui Sistemi Intelligenti di Trasporto

Piano di Azione Nazionale sui Sistemi Intelligenti di Trasporto (ITS)

Febbraio 2014